



CITTÀ DI VENARIA REALE

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 19/05/2014

Modificato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. del / /2015

INDICE

Articolo 1	OGGETTO	Pag. 3
Articolo 2	PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO	Pag. 3
Articolo 3	SOGGETTI PASSIVI	Pag. 3
Articolo 4	BASE IMPONIBILE	Pag. 4
Articolo 5	DEFINIZIONE DI FABBRICATO E AREA FABBRICABILE	Pag. 4
Articolo 6	DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	Pag. 4
Articolo 7	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE	Pag. 5
Articolo 8	DETRAZIONI	Pag. 5
Articolo 9	SERVIZI INIDIVISIBILI	Pag. 6
Articolo 10	RIDUZIONI	Pag. 6
Articolo 11	ESENZIONI	Pag. 7
Articolo 12	VERSAMENTI	Pag. 7
Articolo 13	DICHIARAZIONI	Pag. 8
Articolo 14	FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO	Pag. 8
Articolo 15	VERIFICHE E ACCERTAMENTI	Pag. 8
Articolo 16	ACCERTAMENTO CON ADESIONE	Pag. 9
Articolo 17	RIMBORSI	Pag. 9
Articolo 18	SANZIONI	Pag. 10
Articolo 19	INTERESSI	Pag. 10
Articolo 20	RISCOSSIONE COATTIVA	Pag. 10
Articolo 21	CONTENZIOSO	Pag. 10
Articolo 22	NORME DI RINVIO	Pag. 11
Articolo 23	ENTRATA IN VIGORE	Pag. 11

ART. 1

OGGETTO

1. È istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. La TASI, ai sensi del medesimo art. 1, è una delle componenti riferite ai servizi dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali.

3. Il tributo è destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, come identificati all'art. 9 del presente Regolamento.

ART. 2

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

ART. 3

SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2, comma 1.

2. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti gli altri obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

6. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 %, dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota corrispondente. La restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Tale percentuale, che deve essere compresa tra il 10 e il 30% ai sensi del comma 681, art. 1, della Legge n. 147/2013, può essere modificata con la deliberazione che stabilisce le aliquote annuali, di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

ART. 4

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'interno del quale viene fatto riferimento all'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992, ed ai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.
2. La base imponibile è ridotta del 50% per:
 - a. i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al Decreto Legislativo 42/2001;
 - b. i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Le condizioni e le modalità per il riconoscimento dell'inagibilità/inabitabilità sono le medesime stabilite dal Regolamento comunale vigente in materia di imposta municipale propria.

ART. 5

DEFINIZIONE DI FABBRICATO E AREA FABBRICABILE

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.
2. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

ART. 6

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile.

3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Sono comprese nella definizione di abitazione principale le tipologie assimilate alla stessa per espressa disposizione regolamentare adottata ai fini dell'IMU, di seguito richiamata:
 - a. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze.

ART. 7

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota è determinata con deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, tenendo conto delle disposizioni dell'art. 1, commi 676, 677 e 678 della Legge 147/2013.

2. L'aliquota di base dell'imposta è pari all'1 per mille. Tale aliquota con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può essere ridotta fino all'azzeramento.

3. Nella determinazione dell'aliquota deve essere rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4. Per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 1, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.

5. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille. Sono considerati fabbricati rurali ad uso strumentale quelli indicati all'art. 9, comma 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 13.

ART. 8

DETRAZIONI

1. La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 7, può prevedere apposite detrazioni d'imposta, nei seguenti casi:
 - a. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del possessore, come definite nel precedente art. 6, fino a concorrenza dell'imposta e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con possibilità di prevedere altresì un'ulteriore detrazione in ragione del numero dei figli residenti e dimoranti abitualmente nell'abitazione, di età inferiore a 26 anni, anche tenendo conto delle condizioni socio-economiche della famiglia;
 - b. per le fattispecie equiparate all'abitazione principale ai fini dell'IMU dalla regolamentazione comunale;

2. La detrazione può altresì essere differenziata per categorie di contribuenti, con particolare riferimento ai nuclei familiari nei quali è presente un portatore di handicap, e determinate con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote.

3. Per l'anno 2014, nella modulazione delle detrazioni finanziate con il maggior gettito derivante dall'eventuale aumento dell'aliquota massima di cui al precedente art. 7, comma 4, la deliberazione annuale deve operare un'opportuna graduazione delle stesse al fine di garantire effetti TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU.

ART. 9

SERVIZI INDIVISIBILI

1. Ai sensi del comma 639 della Legge 147/2013 la TASI è diretta alla copertura dei servizi indivisibili.

2. Ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2), della medesima Legge 147/2013, nell'Allegato 1 del presente Regolamento vengono individuati i servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.:

3. I costi dei servizi come individuati al comma 2 del presente articolo vengono aggiornati annualmente con la deliberazione di approvazione delle aliquote di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 10

RIDUZIONI

1. La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 7, può prevedere apposite riduzioni del tributo dovuto che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, attraverso l'applicazione dell'ISEE.

2. La riduzione compete a richiesta dell'interessato, da presentarsi, a pena di decadenza, entro il termine di versamento della rata a saldo (16 dicembre) di ogni anno.

3. A decorrere dall'anno 2015, riduzione di due terzi per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

ART. 11

ESENZIONI

1. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi.

3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

Art. 12
VERSAMENTI

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune.

2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei soggetti terzi di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, previo espletamento delle procedure di gara secondo le norme vigenti in materia.

3. La TASI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.

4. I soggetti passivi effettuano il versamento del tributo alle scadenze e con le modalità previste dal presente articolo. Il comune può, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, inviare dei modelli di versamento precompilati. In ogni caso il mancato invio o la mancata ricezione degli stessi non rilevano ai fini dell'obbligo di versamento. A decorrere dall'anno 2015, il comune assicura la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Ferma restando in ogni caso la responsabilità solidale tra i possessori, è possibile suddividere il pagamento dell'unica obbligazione tributaria gravante sui medesimi sulla base delle rispettive quote di possesso.

5. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in 2 rate, aventi scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno. La prima rata è calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata è versata a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, impiegando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno di competenza e pubblicate alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto è inferiore ad € 12,00.

8. Il tributo è dovuto dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.

Art. 13
DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione.

4. Ai fini della dichiarazione della TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

5. Per gli occupanti, soggetti passivi d'imposta nei casi previsti dall'art. 3, comma 6 del presente Regolamento, la dichiarazione presentata ai fini della TARI si intende assoluta anche ai fini della TASI.

Art. 14

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della IUC, di cui la TASI risulta uno dei componenti, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

Art. 15

VERIFICHE E ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

6. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 20,00.

Art. 16

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica alla TASI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento generale delle entrate.

Art. 17

RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

1. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale maggiorato di un punto percentuale e calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento.

3. In deroga al Regolamento Generale delle Entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 26/03/2007, non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00.

4. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi.

Art. 18

SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari nei sessanta giorni dalla richiesta si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 19

INTERESSI

1. Sulle somme dovute a titolo di tributo non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale maggiorato di un punto percentuale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 20

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 15, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi non superiori, per ciascun credito, l'importo di 20 euro, con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 21

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

Art. 22

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TASI contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, nonché al Regolamento generale delle entrate.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e regionali.

Art. 23

ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

